

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI, MONTAGNANI MARELLI, AUDISIO, ROASIO**
e **FRANCAVILLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Modifica alla legge 24 febbraio 1953, n. 90,
concernente norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 24 febbraio 1953, n. 90, venne disposta la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro, costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili con atto tra vivi o a causa di morte e nella misura di sedici volte, in seguito a richiesta dei beneficiari.

Tale legge distingue i vitaliziati che hanno alienato un immobile dai vitaliziati che hanno ceduto un capitale in denaro, mentre non si riscontra alcuna distinzione nell'articolo 1892 del Codice civile che di tale contratto dà la seguente definizione: « La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene mobile od immobile, o mediante cessione di capitale ».

La conseguenza fu che i vitaliziati contro cessione capitali rimasero esclusi da ogni rivalutazione e ad essi tuttora si continuano a corrispondere le rendite con moneta avente valore di acquisto ridotto di ben settantacinque volte.

In Francia è avvenuto qualcosa di simile, ma con la legge 2 agosto 1949, n. 1098 la rivalutazione venne estesa, con identica decorrenza e misura, a tutte le rendite individuali o collettive, anche a quelle costituite contro cessione di capitale.

Per limitare la rivalutazione al caso di trasferimento di immobili, fu detto che sarebbe stato difficile poter provare che la somma

di denaro ceduto (e questo è il caso tipico e più frequente del contratto di costituzione di rendita vitalizia), fosse poi reimpiegata nell'acquisto d'immobili o in altra forma produttiva, anche se di fatto la più gran parte del denaro ceduto sia stato investito dalle società in immobili e terreni, che tutt'oggi fruttano redditi maggiori, come si evince dai relativi bilanci.

Durante la discussione della legge n. 90 vennero invocati noti principi di diritto, come l'aleatorietà del contratto, la nominalità della moneta di pagamento, giungendo ad adombrare persino che la rivalutazione potesse turbare il corso della lira in conseguenza di richieste di altre categorie.

Ma tutte queste argomentazioni vennero respinte non solamente dagli interventi di eminenti giuristi, ma furono smentite anche dai fatti, perchè la legge n. 90 è in vigore da dieci anni e nessun turbamento si è verificato.

La realtà è che l'adozione del provvedimento estensivo alla rivalutazione delle rendite vitalizie in capitale, avrebbe compromesso non solo la posizione economica degli istituti assicurativi, ma anche caste e personalità politiche ad essi istituti legate. A tale proposito basterebbe leggere l'Annuario delle varie compagnie di assicurazioni per poter evidenziare l'asserto.

Per esattezza è doveroso dire che qualcosa è stato effettuato in questi ultimi anni dai principali istituti assicuratori (La Fondiaria, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le Assicurazioni generali Venezia) ma, in verità, in misura molto modesta con la rivalutazione delle relative polizze.

Altri istituti però di pari importanza, hanno ritenuto di non doversi allineare al provvedimento volontario, e si sono dichiarati contrari a qualsiasi modesto aumento.

È necessario dunque un uniforme provvedimento legislativo efficace *erga omnes*.

Onorevoli senatori, non descriverò le condizioni di miseria in cui vivono alcuni di questi vecchi vitaliziati contro cessione in capitale che muoiono di fame perchè ad essi si continuano a corrispondere rendite con moneta di acquisto di valore ridotto. Le loro invocazioni non devono però rimanere inascoltate.

Si tratta quasi sempre di cittadini ultrasettantenni, inabili ormai a qualsiasi lavoro, che prima del 31 dicembre 1945, non avendo eredi legittimi, hanno investito i loro sudati risparmi contraendo vitalizio per essere sollevati dalle preoccupazioni e dagli oneri burocratici della vita e godersi un pane sicuro e tranquillo nell'età del tramonto.

Si calcolano approssimativamente 2.000 unità suddivisi in una trentina di compagnie ed enti.

Le loro rendite si aggirano all'incirca sulle 300 lire al giorno, ed anche meno, che consentono soltanto un'esistenza di fame veramente intollerabile.

Estendere il trattamento previsto dalla legge n. 90 del 1953 ai vitaliziati mediante cessione di capitali in denaro è un atto di giustizia e di solidarietà sociale, è un atto di equità di trattamento con i vitaliziati contro cessione di immobili. Nessun carico di bilancio deriva allo Stato dall'approvazione del disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, ed il modesto onere derivante ai concedenti sarà ridotto di anno in anno e si estinguerà in meno di un decennio.

Al maggior onere fa riscontro la rivalutazione dei patrimoni immobiliari costituiti in parte con i capitali ceduti e con le rendite da questi derivate.

Tutti i motivi suesposti penso siano considerati dalla saggezza degli onorevoli senatori ai quali raccomando l'approvazione del disegno di legge che mi onoro presentare, e che è suggerita dall'urgenza che l'età dei beneficiandi impone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 24 febbraio 1953, n. 90, è sostituito dal seguente:

« Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili o cessione di capitali in denaro, con atto tra vivi o a causa di morte, sono rivalutate di 16 volte, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.